

Documento di Ricerca n. 263

ASPETTI RELATIVI AGLI INCARICHI DI ATTESTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ NEL CONTESTO DEL PROVVEDIMENTO DI RECEPIMENTO DELLA PRIMA DIRETTIVA OMNIBUS (C.D. *"STOP THE CLOCK"*)

Il presente Documento di Ricerca ha l'obiettivo di esaminare, da un punto di vista tecnico-normativo, gli effetti derivanti dall'applicazione del Decreto Legge del 30 giugno 2025, n. 95 (convertito con modifiche dalla Legge 8 agosto 2025, n. 118) che ha recepito nell'ordinamento italiano le misure di differimento (c.d. *"stop the clock"*) introdotte dalla Prima Direttiva Omnibus con specifico riferimento agli incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità già conferiti ai sensi del Decreto Legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39 e del Decreto Legislativo del 6 settembre 2024, n. 125.

Dicembre 2025

ASPETTI RELATIVI AGLI INCARICHI DI ATTESTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ NEL CONTESTO DEL PROVVEDIMENTO DI RECEPIMENTO DELLA PRIMA DIRETTIVA OMNIBUS (C.D. “STOP THE CLOCK”)

1. SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente Documento di Ricerca ha l'obiettivo di esaminare, da un punto di vista tecnico-normativo, gli effetti derivanti dall'applicazione del Decreto Legge del 30 giugno 2025, n. 95 (convertito con modifiche dalla Legge 8 agosto 2025, n. 118) (nel seguito, “D.L. 95/2025”), che ha recepito nell'ordinamento italiano le misure di differimento (c.d. “*stop the clock*”) introdotte dalla Prima Direttiva Omnibus con specifico riferimento agli incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità già conferiti ai sensi del Decreto Legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39 (nel seguito, “D.Lgs. 39/2010”) e del Decreto Legislativo del 6 settembre 2024, n. 125 (nel seguito, “D.Lgs. 125/2024”).

Il documento si propone, in particolare, di individuare le principali casistiche di imprese per le quali l'applicazione dell'obbligo di rendicontazione di sostenibilità ha subito uno slittamento temporale a seguito del provvedimento “*stop the clock*” e di prospettare eventuali adempimenti in capo all'impresa e al revisore da porre in essere con riguardo agli incarichi di attestazione già conferiti.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

In data 26 febbraio 2025 la Commissione europea ha presentato il c.d. “Pacchetto Omnibus”, vale a dire un insieme di proposte normative volte a semplificare e razionalizzare il quadro legislativo europeo in materia di sostenibilità. Nell'ambito del Pacchetto Omnibus rientrano:

A) la Direttiva (UE) 2025/794 (c.d. Prima Direttiva Omnibus) che è stata pubblicata in Gazzetta dell'Unione Europea in data 14 aprile 2025 ed è stata recepita in Italia con il DL 95/2025.

L'articolo 10, comma 1-bis, lettera c) del DL 95/2025 ha modificato l'articolo 17, comma 1 del D.Lgs. 125/2024 introducendo un differimento temporale dell'applicazione dell'obbligo di rendicontazione di sostenibilità per alcune tipologie di imprese.

In particolare, l'articolo 17, comma 1 del D.Lgs. 125/2024 prevede ora che:

- a) le imprese di grandi dimensioni che alla data di chiusura del bilancio abbiano superato – nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi – due dei seguenti limiti: 1) totale dello stato patrimoniale: euro 25.000.000; 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 50.000.000; 3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250 e le società madri di un gruppo di grandi dimensioni, originariamente soggette alla disciplina della CSRD a partire dal 2025, saranno tenute agli obblighi di rendicontazione a partire dal 2027 (c.d. “wave 2”); e
- b) le piccole e medie imprese quotate, gli enti bancari piccoli e non complessi e le imprese di assicurazione e riassicurazione *captive*¹, inizialmente soggetti alla disciplina a decorrere dal 2026, saranno obbligati a partire dal 2028 (c.d. “wave 3”).

Restano esclusi dal differimento gli enti di interesse pubblico che alla data di chiusura del bilancio superino il numero medio di 500 dipendenti (imprese di grandi dimensioni) nonché gli enti di interesse pubblico che siano società madri di un gruppo di grandi dimensioni. A tali imprese, che hanno già pubblicato il primo *sustainability report* in relazione all'esercizio 2024 (c.d. “wave 1”), l'obbligo di rendicontazione di sostenibilità continuerà ad essere applicato, senza alcun differimento;

B) una Seconda Direttiva Omnibus, attualmente in fase di proposta, destinata ad introdurre modifiche di maggiore portata all'impianto della CSRD che prevedono, tra l'altro, la rivisitazione dei criteri dimensionali di applicazione soggettiva dell'obbligo di rendicontazione, un'importante revisione del contenuto della *disclosure* richiesta dagli *standard* di rendicontazione (“ESRS”), nonché una ridefinizione del perimetro delle informazioni relative alla catena del valore.

Sebbene la proposta di Seconda Direttiva Omnibus sia tuttora oggetto di negoziazione tra le istituzioni europee e i relativi contenuti risultino, alla data del presente Documento di Ricerca (“DDR”), non ancora definitivi, appare ragionevole attendersi che a seguito della sua approvazione un rilevante numero di imprese attualmente tenute a predisporre la rendicontazione di sostenibilità sarà sottratto da tale obbligo².

¹ Le piccole e medie imprese quotate soggette alla CSRD sono società con valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea che alla data di chiusura del bilancio, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, rientrano in almeno due degli intervalli di seguito indicati: 1) totale dello stato patrimoniale: superiore a euro 450.000 e inferiore a euro 25.000.000; 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: superiore a euro 900.000 e inferiore a euro 50.000.000; 3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: non inferiore a 11 e non superiore a 250. Inoltre, gli enti bancari piccoli e non complessi sono identificati dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013, le imprese di assicurazione *captive* dall'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e le imprese di riassicurazione *captive* dall'articolo 13, punto 5), della suddetta direttiva.

² La proposta di Seconda Direttiva Omnibus limiterebbe infatti l'applicazione della CSRD alle imprese di grandi dimensioni con più di 1.000 dipendenti o alle imprese madri di gruppi di grandi dimensioni con più di 1000 dipendenti a livello consolidato. Secondo un'analisi pubblicata da Accountancy Europe nel giugno 2025, tale modifica comporterebbe una riduzione di circa il 75% del numero di

3. PRINCIPALI CASISTICHE DI SOCIETÀ POTENZIALMENTE INTERESSATE DAL PACCHETTO OMNIBUS

Preliminarmente, occorre ricordare che le imprese della c.d. *wave 1*, obbligate alla predisposizione della rendicontazione di sostenibilità a partire dall'esercizio 2024, non sono interessate dal provvedimento "*stop the clock*", ma potrebbero in futuro essere esentate dall'obbligo in virtù dell'innalzamento dei limiti dimensionali ipotizzato dalla Seconda Direttiva Omnibus.

Si tratta di imprese che hanno in essere a partire dall'esercizio 2024 incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità derivanti da precedenti incarichi di attestazione della Dichiarazione Non Finanziaria ("DNF") (in virtù della disposizione transitoria di cui all'articolo 18 D.Lgs. 125/2024³), oppure incarichi conferiti *ex novo* ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 39/2010.

Alla luce di quanto sopra, questa casistica non sarà oggetto di trattazione nel presente DDR e potrà essere oggetto di approfondimento in successivi Documenti di Ricerca all'esito dell'emanazione della Seconda Direttiva Omnibus.

Con riguardo, invece, alle imprese interessate dal provvedimento "*stop the clock*", si possono configurare, per le finalità del presente documento, le seguenti casistiche:

a) Imprese della c.d. *wave 2*

Fino all'entrata in vigore del DL 95/2025, la normativa prevedeva che tali imprese fossero tenute a predisporre la rendicontazione di sostenibilità a partire dall'esercizio 2025; in virtù del provvedimento "*stop the clock*" l'applicazione dell'obbligo è stato differito al 2027.

imprese soggette agli obblighi di rendicontazione, passando — a livello europeo — da circa 47.000 a circa 11.700 imprese (cfr. *Accountancy Europe, "Views on Omnibus proposal to reduce CSRD scope"*, 24 giugno 2025, disponibile al seguente link: <https://accountancyeurope.eu/publications/accountancy-europes-views-on-omnibus-proposal-to-reduce-csrd-scope/>).

Il testo dell'accordo di compromesso pubblicato il 9 dicembre 2025 all'esito dei negoziati interistituzionali (cd. "trilogo") risulta inoltre ancora più restrittivo, prevedendo che gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità si applichino solo alle imprese di grandi dimensioni o gruppi di grandi dimensioni con più di 1.000 dipendenti e un fatturato superiore a 450 milioni di euro a livello individuale o consolidato.

Il testo dell'accordo di compromesso introduce, inoltre, una *Member State option* che consente agli Stati membri di esentare dagli obblighi di rendicontazione, per gli esercizi compresi tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2026, le società della c.d. *wave 1* che, a seguito dell'innalzamento delle soglie previsto dalla Seconda Direttiva Omnibus, non rientrano più nell'ambito di applicazione della CSRD. Sarà pertanto necessario considerare anche l'eventuale esercizio di tale opzione da parte del legislatore nazionale e i tempi di recepimento della Seconda Direttiva Omnibus.

Per effetto del futuro recepimento della Seconda Direttiva Omnibus e dell'eventuale utilizzo della suddetta *Member state option*, anche alcune imprese appartenenti alla c.d. *wave 1* potrebbero pertanto non essere più tenute a predisporre la rendicontazione di sostenibilità, avviata soltanto a partire dall'esercizio 2024.

³ Come noto, l'articolo 18, comma 1 del D.Lgs. 125/2024 prevede che: "[g]li incarichi di attestazione della conformità della dichiarazione non finanziaria conferiti ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, da parte di soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del presente decreto, rimangono validi fino alla scadenza concordata ai fini dello svolgimento dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 8, salvo la possibilità di una risoluzione anticipata e dell'attribuzione di un nuovo incarico in conformità all'articolo 13, comma 2-ter, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39".

Numerose imprese appartenenti a questa categoria avevano già provveduto, prima dell'entrata in vigore del DL 95/2025, a conferire incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 39/2010, con durata triennale a partire dall'esercizio 2025 (o con durata inferiore, esercitando la facoltà di allineamento dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità a quello della revisione legale del bilancio in conformità al comma 2-*quater* della medesima norma)⁴.

Ci si soffermerà su questa fattispecie nel successivo paragrafo 4. del presente DDR.

b) Imprese della c.d. *wave 3*

Tali imprese, per effetto del DL 95/2025, saranno obbligate a predisporre la rendicontazione di sostenibilità a partire dall'esercizio 2028 e non più dal 2026. Esse, inoltre, potrebbero plausibilmente essere escluse dall'ambito di applicazione dell'obbligo di rendicontazione a seguito dell'adozione della Seconda Direttiva Omnibus, in virtù dell'innalzamento dei limiti dimensionali da questa ipotizzato.

Date le tempistiche di applicazione dell'obbligo di rendicontazione inizialmente previsto è poco probabile che tali imprese abbiano conferito incarichi di *assurance* sulla rendicontazione di sostenibilità prima dell'entrata in vigore del DL 95/2025.

Per tali motivi, questa fattispecie non sarà trattata nel presente DDR e potrà essere oggetto di approfondimento in successivi Documenti di Ricerca all'esito dell'emanazione della Seconda Direttiva Omnibus.

4. QUESTIONI RIGUARDANTI GLI INCARICHI DI ATTESTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ CONFERITI DA SOCIETÀ DELLA C.D. *WAVE 2* INTERESSATE DAL PROVVEDIMENTO “*STOP THE CLOCK*”

Per le imprese della c.d. *wave 2* interessate dal provvedimento “*stop the clock*” che hanno già conferito incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 39/2010 con riferimento al triennio 2025–2027, possono prospettarsi alternativamente due opzioni:

- a) accertamento dell'impossibilità sopravvenuta temporanea e modifica del termine di inizio dell'incarico di attestazione della sostenibilità; e
- b) interruzione anticipata dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità.

⁴ L'art. 13, comma 2-*quater* del D.Lgs. 39/2010 prevede infatti che “[n]el caso in cui l'incarico dell'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità sia conferito al revisore legale o alla società di revisione legale incaricati della revisione legale del bilancio, l'incarico dell'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità può avere una durata inferiore a quella indicata al comma 2-*ter* ai fini dell'allineamento della scadenza dell'incarico di attestazione della sostenibilità con l'incarico di revisione del bilancio”.

A. Accertamento dell'impossibilità sopravvenuta temporanea e modifica del termine di inizio dell'incarico di attestazione della sostenibilità

La società potrebbe ritenere opportuno mantenere l'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità già conferito, posticipandone l'inizio dall'esercizio 2025 all'esercizio 2027, sempreché nel 2027 la società risulti ancora soggetta all'obbligo di predisposizione della rendicontazione di sostenibilità alla luce delle modifiche che interverranno con la Seconda Direttiva Omnibus.

In effetti, il differimento dell'obbligo di rendicontazione disposto dal D.L. 95/2025 potrebbe configurare, ai sensi dell'articolo 1256, secondo comma, cod. civ.⁵, un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta temporanea di eseguire la prestazione oggetto dell'incarico di attestazione. In ragione del provvedimento *"stop the clock"*, infatti, la società non sarebbe tenuta – sino al 2027 – alla redazione del *sustainability report* e il revisore non disporrebbe del *subject matter* in relazione al quale è chiamato a svolgere la propria attività di *assurance*.

Ai sensi del medesimo articolo 1256 cod. civ., nei casi in cui la prestazione sia divenuta temporaneamente impossibile, il rapporto contrattuale rimane per così dire "congelato" e le parti possono valutare se modificare consensualmente le condizioni originariamente pattuite. Tali modifiche possono prevedere, tra l'altro, che il termine iniziale per l'adempimento dell'obbligazione venga posticipato al momento in cui sia venuto meno l'impedimento temporaneo che rende la prestazione momentaneamente impossibile.

Laddove si intenda seguire tale approccio, sarebbe opportuno che l'accertamento della causa di impossibilità sopravvenuta temporanea e la conseguente volontà di modificare il termine di inizio dell'incarico a partire dall'esercizio 2027 siano oggetto di opportuna interlocuzione tra la società e il revisore⁶. Una volta raggiunto l'accordo delle parti in tal senso, la modifica delle condizioni contrattuali potrà essere deliberata, lato società, dal Consiglio di Amministrazione, sentito preventivamente il Collegio Sindacale, senza la necessità di un intervento assembleare (salvo diverse previsioni statutarie o di regolamentazione interna). In occasione della prima assemblea utile, si potrà procedere a dare informativa ai soci circa le determinazioni assunte dall'organo consiliare. Ovviamente, se ritenuto preferibile da parte della società, la delibera in relazione alla data di avvio dell'incarico in questione potrà

⁵ Come noto, l'art. 1256 cod. civ. prevede:

"1. L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.

2. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla".

⁶ In caso di mancato avvio delle interlocuzioni da parte dell'impresa non più soggetta all'obbligo di rendicontazione, il revisore potrà attivarsi per rappresentare al *preparer*, mediante una specifica comunicazione indirizzata anche al Collegio Sindacale per conoscenza, che il venir meno dell'obbligo di predisporre la rendicontazione di sostenibilità ha determinato una temporanea impossibilità di eseguire la prestazione oggetto dell'incarico. Nella medesima comunicazione, il revisore potrà inoltre precisare che l'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità oggetto dell'incarico già conferito sarà svolta a partire dall'esercizio 2027, per il triennio 2027-2029, sempreché la società risulti ancora soggetta all'obbligo di predisposizione della rendicontazione di sostenibilità.

essere sottoposta all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio 2025, oppure ad altra assemblea appositamente convocata⁷.

Successivamente, nel 2027, alla luce degli interventi normativi connessi alla Seconda Direttiva Omnibus, la società potrebbe essere ancora soggetta all'obbligo di predisposizione della rendicontazione di sostenibilità oppure non rientrare più tra i destinatari di tale previsione.

Nel primo caso, l'incarico originariamente conferito, e posticipato nel suo avvio al 2027, avrà esecuzione previo (i) aggiornamento delle procedure di *acceptance* da parte della società di revisione e (ii) eventuale integrazione o modifica delle condizioni contrattuali (sempre gestibile da parte del Consiglio di Amministrazione, salvo diverse previsioni statutarie o di regolamentazione interna) per tener conto di possibili interventi di aggiornamento in relazione alle modalità di svolgimento dell'incarico stesso.

Nel secondo caso, posto che la società non risulterebbe in ipotesi più obbligata alla predisposizione della rendicontazione di sostenibilità, l'assemblea potrà procedere all'interruzione dell'incarico seguendo le modalità indicate al punto B. che segue.

B. Interruzione anticipata dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità

Qualora la società intenda interrompere l'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità conferito prima dell'entrata in vigore del differimento dell'obbligo attraverso il DL 95/2025, potrà essere fatto riferimento, in linea di principio, all'articolo 13 del D.Lgs. 39/2010 che disciplina la risoluzione consensuale (oltre che la revoca e le dimissioni) dell'incarico relativo sia alla revisione legale sia all'attestazione della rendicontazione di sostenibilità. Come noto, l'articolo 13, comma 4, D.Lgs. 39/2010 delega poi al MEF, sentita la Consob, l'emanazione di un regolamento volto a disciplinare casi e modalità con cui procedere all'interruzione anticipata sia dell'incarico di revisione legale, sia dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità⁸.

Il MEF con Decreto del 28 dicembre 2012, n. 261 (nel seguito, "DM 261/2012") ha disciplinato i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale. Allo stato, invece, il regolamento recante la disciplina secondaria relativa all'interruzione anticipata dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità non risulta ancora emanato dal MEF. Dal punto di

⁷ Nel caso in cui il "congelamento" dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità creasse un disallineamento temporale con la durata dell'incarico di revisione legale conferito alla medesima società di revisione, si ricorda la possibile applicazione dell'art. 13, comma 2-*quater* del D.Lgs. 39/2010 citato nella nota 4 che precede.

⁸ In particolare, il comma 3, con riferimento alla revoca dell'incarico, prevede che "[l]'assemblea revoca gli incarichi [n.d.r. di revisione legale o di attestazione], sentito l'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa". Il comma 4, a sua volta, prevede che "il revisore legale, il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale possono dimettersi dall'incarico, salvo il risarcimento del danno, nei casi e con le modalità definiti con regolamento dal Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Consob. [...] Il medesimo regolamento definisce i casi e le modalità in cui può risolversi consensualmente o per giusta causa il contratto con il quale sono conferiti gli incarichi di revisione legale o di attestazione".

vista normativo, dunque, la disciplina dell'interruzione anticipata degli incarichi di attestazione della sostenibilità allo stato è ancora incompleta.

In tale contesto, data la comunanza della norma primaria di riferimento (art. 13 D.Lgs. 39/2010) e la similitudine tra le fattispecie da regolamentare (interruzione anticipata dell'incarico di revisione legale e dell'incarico di attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità), nelle more dell'emanazione di un nuovo regolamento da parte del MEF o del rinvio che il MEF potrebbe fare al DM 261/2012 anche per l'area della sostenibilità, il contenuto del DM 261/2012 potrebbe essere utilmente tenuto in considerazione anche per l'interruzione anticipata degli incarichi di attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità.

Il DM 261/2012 annovera tra le ipotesi di interruzione anticipata dell'incarico di revisione legale *“la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge”*. Tale circostanza, ad avviso di Assirevi, potrebbe essere invocata anche per la risoluzione consensuale, benché la normativa di riferimento non contenga indicazioni specifiche delle situazioni in cui detta risoluzione può essere attuata. In tal caso, infatti, appare maggiormente appropriato fare ricorso proprio all'istituto della risoluzione consensuale rispetto alle altre fattispecie previste dall'art. 13 del D.Lgs. 39/2010: del resto, la ragione che induce le parti a voler concludere anticipatamente l'incarico è riconducibile a una modifica normativa che elimina l'obbligo di *reporting* e, dunque, considerato il suo carattere oggettivo, non idonea a generare una diversa posizione tra le parti.

Qualora la società intendesse dunque procedere alla risoluzione consensuale dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità *“per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge”*, l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio 2025, ovvero altra assemblea appositamente convocata, preso atto del provvedimento *“stop the clock”* e del conseguente venir meno dell'obbligo di predisposizione del *sustainability report* almeno sino al 2027, potrà – dopo aver opportunamente acquisito le osservazioni formulate dal revisore della sostenibilità e sentito l'organo di controllo anche in merito alle predette osservazioni – deliberare l'interruzione anticipata dell'incarico di attestazione, con conseguente cessazione delle relative obbligazioni contrattuali.

5. CONFERIMENTO DI UN NUOVO INCARICO DI NATURA VOLONTARIA

Infine, sempre con riguardo alle imprese della c.d. wave 2, a prescindere dalle determinazioni che saranno assunte sugli incarichi già conferiti come riepilogate nel precedente paragrafo 4., la società potrebbe decidere, tenuto conto del provvedimento *“stop the clock”*, di procedere comunque alla predisposizione della rendicontazione di sostenibilità in via volontaria.

La medesima decisione potrebbe inoltre essere assunta anche da parte di imprese della c.d. wave 3.

In queste ipotesi, il Consiglio di Amministrazione, salvo diverse previsioni statutarie o di regolamentazione interna, potrà conferire ad un revisore della rendicontazione di sostenibilità un incarico di attestazione volontaria per gli esercizi 2025 e seguenti. Tale incarico si configurerebbe come un *non-audit service* destinato, in caso di EIP, ad essere sottoposto all'iter di *pre-approval* previsto dall'art. 5, par. 4 del Regolamento UE 537/2014.

Per maggiori dettagli riguardanti l'attività della società di revisione sulla rendicontazione di sostenibilità predisposta in via volontaria, si rimanda al Documento di Ricerca Assirevi n. 260 - La relazione della società di revisione indipendente sulla rendicontazione di sostenibilità predisposta in via volontaria - ESR Standards.

Dicembre 2025

"I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati."